



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino
Ufficio del Sindaco

Provvedimento n. 154/2020

Pont C.se, li 01 DIC 2020

ORDINANZA

Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 26.02.2020 - CONCESSIONE DELLA DEROGA AL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI COLTURALI.-

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale N. 15 del 4 ottobre 2018 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”, che all’art. 10 (Divieti e cautele) stabilisce al comma 2 quanto segue: “E’ vietato l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo.”

Vista la legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) ed in particolare l’art. 16 “Sistemazioni di terreni agricoli”;

Dato atto che l’art 1 della Legge regionale 26 febbraio 2020, n. 3 ha modificato l’ art. 16 della legge regionale del 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)” nel seguente modo:
Art. 1 (Modifica all’art. 16 della L.R. 1/2019;

1) *Dopo il comma 1 dell’art. 16 (Sistemazioni dei terreni agricoli) della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è inserito il seguente:*

2) *“ 1 bis il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo, di cui all’art. 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”), può essere derogato, limitatamente all’abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai Sindaci, con propria ordinanza, fermo restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).*

Visto il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. ed in particolare l’art.182 comma 6 bis:

“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali di cui all’ art. 185, comma 1 lettera O, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambiente hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10).”

Dato atto che alla data odierna non vige sul territorio regionale lo stato di pericolosità per incendi boschivi;

Dato atto che il territorio comunale non ricade fra quelli attenzionati dal vigente semaforo regionale per la qualità dell’aria;

Reputato opportuno per le locali esigenze del compatto agricolo e forestale concedere sul territorio del Comune di Pont C.se la deroga di cui al comma 1 bis dell’art. 16 L.R. 1/2019;



COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino
Ufficio del Sindaco

Visto l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

la deroga di cui al comma 1 bis dell'art. 16 L.R. 1/2019, **per la durata di giorni 15, dal 01 dicembre 2020 al 15 dicembre 2020;**

RICORDA

Che a seguito della deroga è consentito **l'abbruciamento controllato** dei soli residui colturali su suoli agricoli in piccoli cumuli e in quantità giornaliera **non superiori a tre metri steri** (= un metro cubo di blocchi di legno accatastati) **per ettaro sul luogo di produzione;**

Che qualora fosse proclamato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi nel periodo di deroga essa decadrà automaticamente e così anche in condizioni di vento.

Che resta vietata la combustione di qualsiasi altro materiale diverso da "residui colturali" intesi come residui vegetali di agricoltura e silvicoltura;

Che in ragione di fatti sopravvenienti la presente Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento;

Che a norma dell'art. 6 della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Responsabile Ufficio di P.M. Dott.ssa Parola Rita;

Gli Agenti di Polizia Municipale Locale e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

DISPONE INOLTRE

A pubblicazione delle presente ordinanza all'Albo Pretorio ordine del Comune di Pont C.se.
L'invio per opportuna conoscenza a:

- Comando Carabinieri Forestale Pont. C.se (TO); 043389.011@carabinieri
- Regione Piemonte Direzione Ambiente e Territorio — Settore Foreste — territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco — Distaccamento Ivrea (TO)- com.torino@cert.vigilfuoco.it
- Corpo Volontari Antincendio boschivi del Piemonte — Squadra di Pont C.se — pontcanavese@corpoaibpiemonte.it
- Unione Montana Valli Orco e Soana - PEC: unionemontana.valliorcoesoana@pec.it

IL SINDACO
(Bruno RIVA)

